



ALLEGATO 11b

**REGOLAMENTO
PER I SERVIZI DI
FOGNATURA,
COLLETTAMENTO
E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE
URBANE**

INDICE

INTRODUZIONE	6	
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
.....	7	
ART 1	<i>Ambito ed efficacia del Regolamento</i>	<i>7</i>
ART 2	<i>Oggetto</i>	<i>7</i>
ART 3	<i>Finalità del Regolamento</i>	<i>7</i>
ART 4	<i>Definizioni</i>	<i>7</i>
ART 5	<i>Competenze dell'Autorità d'Ambito</i>	<i>9</i>
ART 6	<i>Competenze del Comune</i>	<i>9</i>
ART 7	<i>Competenze del Gestore</i>	<i>10</i>
ART 8	<i>Competenze del Titolare dell'Allacciamento.....</i>	<i>10</i>
ART 9	<i>Competenze del Titolare dello Scarico.....</i>	<i>11</i>
ART 10	<i>Competenze dell'Utente.....</i>	<i>11</i>
ART 11	<i>Competenze della Provincia.....</i>	<i>11</i>
ART 12	<i>Competenze dell'ARPA</i>	<i>11</i>
ART 13	<i>Normative di riferimento</i>	<i>12</i>
TITOLO II	DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	13
.....	13	
CAPO I	CRITERI GENERALI	13
ART 14	<i>Generalità.....</i>	<i>13</i>
ART 15	<i>Criteri per la progettazione.....</i>	<i>13</i>
ART 16	<i>Interruzione del Servizio.....</i>	<i>13</i>
ART 17	<i>Modalità di allacciamento tra nuove reti e reti esistenti.....</i>	<i>13</i>
CAPO II	AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA PREVISTO	
NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO.....	14	
ART 18	<i>Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali</i>	<i>14</i>
ART 19	<i>Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali</i>	<i>14</i>
ART 20	<i>Esecuzione degli ampliamenti delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali</i>	<i>14</i>
ART 21	<i>Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali</i>	<i>15</i>
CAPO III	AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA MEDIANTE	
PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	16	
ART 22	<i>Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	<i>16</i>
ART 23	<i>Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	<i>16</i>
ART 24	<i>Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune.....</i>	<i>16</i>
ART 25	<i>Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune.....</i>	<i>17</i>
ART 26	<i>Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune</i>	<i>17</i>
ART 27	<i>Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune.....</i>	<i>17</i>
TITOLO III	DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA	18
.....	18	
ART 28	<i>Tipologie delle reti</i>	<i>18</i>
ART 29	<i>Caratteristiche delle condotte delle reti</i>	<i>18</i>

ART 30	Criteri per la progettazione.....	18
ART 31	Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento	19
ART 32	Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca	19
ART 33	Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio	20
ART 34	Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.....	20
ART 35	Criteri per la realizzazione delle reti	20
ART 36	Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti.....	20
ART 37	Sopralluogo tecnico.....	21
ART 38	Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico.....	21
ART 39	Verifica delle reti.....	21

TITOLO IV.....DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA 22

ART 40	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite	22
ART 41	Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura.....	22
ART 42	Modalità di allacciamento.....	22
ART 43	Richiesta di Permesso di Allacciamento.....	23
ART 44	Istruttoria di rilascio del Permesso di Allacciamento	23
ART 45	Richiesta del preventivo delle opere di Allacciamento.....	23
ART 46	Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento	24
ART 47	Realizzazione delle opere di Allacciamento	24
ART 48	Verifica delle opere di Allacciamento	24
ART 49	Collaudo delle reti ricadenti nelle zone di rispetto di fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile	24
ART 50	Validità del Permesso di Allacciamento.....	24
ART 51	Cambio di titolarità del Permesso di Allacciamento.....	25
ART 52	Modifiche alla Rete di Fognatura Privata.....	25
ART 53	Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura.....	25
ART 54	Disattivazione degli Allacciamenti esistenti.....	25

TITOLO V..... DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 26

CAPO I	CRITERI GENERALI	26
ART 55	Scarichi ammessi.....	26
ART 56	Tipologie di richieste concernenti l' Autorizzazione allo Scarico.....	26
ART 57	Procedura per l'istruttoria e il rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico e della Dichiarazione di Assimilazione.....	27
ART 58	Contenuti obbligatori del parere del Gestore	28
ART 59	Scarichi contenenti sostanze pericolose	28
ART 60	Immissioni vietate.....	29
ART 61	Sversamenti accidentali.....	30
ART 62	Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura.....	30
ART 63	Vasche volano e regimazione degli scarichi	30
ART 64	Oneri di istruttoria	30
ART 65	Anticipo delle quote di tariffa relativa ai servizi di fognatura e Depurazione.....	31
ART 66	Attivazione degli scarichi	31
ART 67	Trattamento di rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue.....	32
CAPO II	CONTROLLO DEGLI SCARICHI.....	32
ART 68	Programmi di controllo.....	32
ART 69	Criteri generali.....	32
ART 70	Obblighi del Titolare dello scarico	32
ART 71	Verifica del rispetto dei limiti allo scarico.....	32

ART 72	Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose	33
CAPO III	ACQUE REFLUE DOMESTICHE	34
ART 73	Classificazione.....	34
ART 74	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	34
ART 75	Attivazione degli scarichi	34
ART 76	Scarichi di acque reflue domestiche in presenza di scarichi di acque reflue industriali 34	
ART 77	Attivazione di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche da insediamenti da cui provengono acque reflue domestiche.....	34
CAPO IV	ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	35
ART 78	Classificazione.....	35
ART 79	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	35
ART 80	Attivazione degli scarichi	35
ART 81	Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche.....	35
ART 82	Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche .	36
ART 83	Procedura per l'istruttoria	36
ART 84	Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione	36
ART 85	Validità della Dichiarazione di Assimilazione	36
ART 86	Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in presenza di scarichi di acque reflue industriali	37
CAPO V	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	38
ART 87	Classificazione.....	38
ART 88	Richiesta di Autorizzazione allo Scarico.....	38
ART 89	Rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico.....	39
ART 90	Autorizzazione allo Scarico	39
ART 91	Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale.....	39
ART 92	Attivazione degli scarichi	39
ART 93	Validità dell' Autorizzazione allo Scarico.....	39
ART 94	Diffida, sospensione e revoca dell' Autorizzazione allo Scarico.....	40
ART 95	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	40
ART 96	Impianti di pretrattamento	40
ART 97	Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento	40
CAPO VI	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE	41
ART 98	Classificazione.....	41
ART 99	Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura.....	42
ART 100	Richiesta di Autorizzazione allo Scarico	42
ART 101	Rilascio di Autorizzazione allo Scarico.....	42
ART 102	Autorizzazione allo Scarico.....	42
ART 103	Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale.....	43
ART 104	Attivazione degli scarichi	43
ART 105	Validità dell' Autorizzazione allo scarico.....	43
ART 106	Diffida, sospensione e revoca dell' Autorizzazione allo Scarico.....	43
ART 107	Mutamenti nella situazione degli scarichi.....	43
ART 108	Impianti di pretrattamento	43
ART 109	Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne	44
ART 110	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento	44
ART 111	Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante	44
ART 112	Campionamenti e accertamenti	44
	TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA	45
ART 113	Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto.....	45
ART 114	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome.....	45

ART 115	Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.....	45
ART 116	Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica	45
ART 117	Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale	46
TITOLO VII	SISTEMA SANZIONATORIO	47
CAPO I	RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIE DI ILLECITO	47
ART 118	Aspetti generali e norme di riferimento.....	47
ART 119	Illeciti amministrativi	47
ART 120	Illeciti penali. Rinvio	47
ART 121	Inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione	47
CAPO II	IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO	47
ART 122	Accertamento dell'illecito amministrativo	47
ART 123	Fase istruttoria	48
ART 124	Provvedimento finale.....	48
CAPO III	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	49
ART 125	Le sanzioni amministrative	49
ART 126	Criteri di determinazione delle sanzioni.....	49
ART 127	Circostanze aggravanti e attenuanti.....	49
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	51
ART 128	Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi.....	51
ART 129	Responsabilità e risarcimento per danni.....	51
ART 130	Disposizioni finali e transitorie	51

Introduzione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nelle reti di fognatura e negli impianti di depurazione dei Comuni ricadenti nell' Ambito Territoriale Ottimale di Lecco (di seguito ATO), di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..
2. Il Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 s.m.i..

ART 2 Oggetto

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione negli impianti del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della Provincia di Lecco.

A tal fine sono qui disciplinate:

- a) le norme tecniche e le prescrizioni per lo scarico di acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie;
 - b) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue di origine industriale immesse nelle reti fognarie;
 - c) le norme tecniche e le prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche immesse nelle reti fognarie;
 - d) le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico;
 - f) le competenze in materia di controllo e sorveglianza degli scarichi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a uniformare la disciplina degli scarichi recapitanti nella rete fognaria dell'ATO, al fine di:
 - a) promuovere l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori, la realizzazione del Servizio Idrico Integrato e il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) tutelare la funzionalità delle infrastrutture della rete fognaria e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - c) promuovere il corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque reflue per la salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'uso umano.

ART 4 Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste dai seguenti provvedimenti:
 - a) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
 - b) Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
 - c) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26" s.m.i.;

-
-
- d) Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26".
2. Valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) Allacciamento: opera di collegamento tra il Punto di Consegna Fognatura e la Pubblica Fognatura;
 - b) Cameretta o Pozzetto di Ispezione: manufatto predisposto per il controllo, di ogni singola tipologia di rete;
 - c) Data di ricezione: si intende la data di protocollo;
 - d) Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento;
 - e) Pozzetto di Campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura, ubicato a non oltre un metro di distanza dal confine della proprietà privata, su area privata accessibile da spazio pubblico;
 - f) Pubblica Fognatura: Reti di Collettamento (interambito o intercomunale) e/o di Fognatura nera, bianca, mista, realizzate in aree pubbliche o asservite (aree in cui è formalizzata una servitù);
 - g) Punto di Consegna Fognatura: punto al limite della proprietà privata oltre il quale le acque di scarico affluiscono in Pubblica Fognatura. Il punto di consegna fognatura è contraddistinto da una Cameretta o Pozzetto di Ispezione. In presenza di una sola tipologia di rete allacciata alla Pubblica Fognatura, il Punto di Consegna Fognatura coincide con il Pozzetto di Campionamento/Ispezione posto al limite della proprietà privata;
 - h) Rete di Collettamento Interambito: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell'ATO;
 - i) Rete di Collettamento Intercomunale: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione interni al territorio dell'ATO;
 - j) Rete di Fognatura Privata: sistema di condotte, indipendenti in funzione della tipologia di acque convogliate (reflue domestiche, assimilate alle domestiche, bianche o meteoriche, industriali, di prima pioggia e di lavaggio, di raffreddamento), comprensivo dei Pozzetti di Campionamento e della Cameretta o Pozzetto di Ispezione, realizzato in aree private, predisposte per il convogliamento delle acque reflue nella Pubblica Fognatura;
 - k) Rete di Fognatura Bianca: sistema di condotte per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree pubbliche e se derogate da aree private;
 - l) Rete di Fognatura Mista: sistema di condotte che raccoglie le acque reflue urbane;
 - m) Rete di Fognatura Nera: sistema di condotte per la raccolta delle acque reflue urbane, ad esclusione delle acque meteoriche non contaminate;
 - n) Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi S.I.I.): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le disposizioni inerenti il servizio idrico integrato si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio stesso;
 - o) Sportello del Gestore: Uffici decentrati nel territorio dell'ATO presso il quale gli Utenti possono inoltrare le varie istanze, richieste di informazioni, ecc. al Gestore inerenti il Servizio. L'Ubicazione degli Sportelli è indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - p) Suolo: l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate;
 - q) Titolare dell'Allacciamento: soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura;
 - r) Titolare dello Scarico: il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico;

-
-
- s) Utente: il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato;
 - t) Zona Servita da Pubblica Fognatura: area in cui gli immobili civili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura.

ART 5 Competenze della Provincia – Ufficio d'Ambito

1. La Provincia svolge le funzioni descritte nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito ed in particolare:
 - a) predispone il Piano d'Ambito ex art. 149 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - b) affida la gestione del S.I.I.;
 - c) determina le tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dovuti dagli utenti secondo la metodologia di tempo in tempo vigente;
 - d) adotta le tariffe per la realizzazione degli allacciamenti dal Punto di Consegna alla Pubblica Fognatura;
 - e) identifica gli Agglomerati e le Zone Servite da Pubblica Fognatura;
 - f) approva, su proposta del Gestore, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
 - g) rilascia le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere del Gestore e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., anche dell'ARPA;
 - h) rilascia la Dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
 - i) definisce il programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - j) adotta provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
 - k) adotta provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - l) determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc...);
 - m) effettua verifiche e sopralluoghi;
 - n) approva le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;
 - o) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini;
 - p) esprime il parere di competenza, in caso di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina della parte Seconda – Titolo III bis – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - q) provvede alla costituzione, la tenuta e l'aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.

9

ART 6 Competenze del Comune

1. Il Comune svolge le seguenti funzioni:
 - a) acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture realizzate in accordo con le specifiche tecniche definite dal Gestore mediante convenzione di piani attuativi di piani di governo del territorio;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per trasferire la proprietà delle reti di Fognatura Pubblica al Gestore.
2. Qualora le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione e/o le reti di Fognatura Pubblica non fossero state conferite al Gestore il Comune mantiene la seguente competenza:
 - a) rilascia, previo parere del Gestore, il permesso di allacciamento alla Pubblica Fognatura.

-
-
3. Qualora la Rete di Pubblica Fognatura Bianca non fosse stata conferita al Gestore, il Comune:
 - a) mantiene la gestione della rete e l'erogazione del servizio;
 - b) rilascia il Permesso di Allacciamento. Qualora tale rete confluisca in una rete di Pubblica Fognatura Mista il Permesso di Allacciamento è rilasciato previo parere del Gestore.

ART 7 Competenze del Gestore

1. Il Gestore è il soggetto individuato dalla Provincia, cui spettano tutte le attività del S.I.L.
2. Al Gestore competono le attività elencate nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito e nella Convenzione di Gestione, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
 - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
 - b) il rilascio del permesso di allacciamento alla Pubblica fognatura;
 - c) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Pubblica Fognatura, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate e quando necessario la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
 - d) la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);
 - e) il servizio di call center e pronto intervento;
 - f) il controllo della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature;
 - g) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
 - h) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di consegna fognatura alla Pubblica Fognatura.
3. Il Gestore, per quanto riguarda il rapporto con la Provincia, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) realizza gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;
 - b) propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi in Pubblica Fognatura e adotta gli stessi successivamente all'approvazione dell'Autorità d'Ambito;
 - c) esprime il parere per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura.
4. Al Gestore competono inoltre la seguenti attività:
 - a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Fognatura Pubblica;
 - b) la definizione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione di Reti di Fognatura Pubblica e Impianti di Depurazione;
 - c) la nomina del collaudatore delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi, e la comunicazione dell'esito al Comune;
 - d) la nomina del collaudatore delle reti di Pubblica Fognatura che ricadono nelle zone di rispetto delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile;
 - e) l'individuazione delle caratteristiche tecniche di: misuratori di portata allo scarico, autocampionatori e strumentazione di controllo;
 - f) Il rilascio del parere per l'allacciamento alla Pubblica Fognatura qualora le reti e le infrastrutture non fossero state conferite al Gestore dal Comune.

ART 8 Competenze del Titolare dell'Allacciamento

1. Il Titolare dell'Allacciamento è il soggetto proprietario dell'immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell'immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.
2. Al Titolare dell'Allacciamento compete in particolare:
 - a) la progettazione e realizzazione della Rete di Fognatura Privata fino al Punto di Consegna Fognatura coerentemente con:

-
-
- le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
 - le norme previste dal Regolamento;
 - le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento;
- b) la richiesta di allacciamento alla Pubblica Fognatura;
 - c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di allacciamento fino al Punto di Consegna ;
 - d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l'accessibilità delle camerette di ispezione e del Punto di consegna;
 - e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di Fognatura Privata di propria competenza.

ART 9 Competenze del Titolare dello Scarico

1. Il Titolare dello Scarico è il soggetto titolare dell'attività da cui si origina lo scarico finale, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento, cui compete:
 - a) la presentazione della domanda/rinnovo dell' Autorizzazione allo Scarico;
 - b) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente Regolamento;
 - c) la sottoscrizione di un contratto per la gestione della strumentazione di cui all'ART 7 lettera e);
 - d) l'obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
2. Il Titolare dello scarico può essere:
 - a) Persona fisica se privato;
 - b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese etc, nella persona del legale rappresentante.
3. Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell'Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell'Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell'Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.

ART 10 Competenze dell'Utente

1. L'Utente è il soggetto destinatario del Servizio Idrico integrato, può coincidere con il Titolare dell'Allacciamento e/o dello Scarico, ed essere direttamente od indirettamente, nel caso di comproprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.
2. All'Utente compete in particolare:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di Fognatura e Depurazione;
 - b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi degli articoli 154, 155 e 156 del D.Lgs 152/2006.

ART 11 Competenze della Provincia

1. Alla Provincia compete :
 - a) il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;
 - c) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
 - d) la verifica dell'idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.

ART 12 Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è il soggetto che collabora con la Provincia per la definizione del programma di controllo degli scarichi di cui all' ART 68

ed esprime il parere per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all'art.108, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in conformità alla Convenzione stipulata con la Provincia.

ART 13 Normative di riferimento

1. La Provincia ed il Gestore delle reti e impianti di fognatura e depurazione, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, recepiscono le normative in materia di Tutela Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n.3 e n.4, PTUA approvato con deliberazione di Giunta Regionale 29/03/2006 n. 8/2244) e le disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalle Province territorialmente competenti.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 14 Generalità

1. Le reti di fognatura e le infrastrutture fino al Punto di Consegna fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile.

ART 15 Criteri per la progettazione

1. La progettazione delle Pubbliche Fognature deve:
 - a) soddisfare i livelli minimi dei servizi, così come riportati nell'allegato 8 al D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizione in materia di risorse idriche";
 - b) essere coerente con i criteri di programmazione del Piano d'Ambito e le specifiche tecniche approvate dall'Ufficio d'ambito;
 - c) applicare le norme di buona tecnica di cui al "Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano" – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n.45 Edizione Speciale del 9 novembre 2007 (Milano, novembre 2007).
 - d) rispettare le disposizioni previste:
 - nell'Appendice G alle Norme Tecniche di attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia (D.G.R. 29 marzo 2006 n° VIII/2244) "Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura";
 - nel Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n°3;
 - dal punto 3.1 della D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693 qualora ricadenti all'interno delle zone di rispetto di pozzi e sorgenti;
 - delibera Ministero LL.PP. 04.02.1977;
 - dalle specifiche tecniche predisposte dal Gestore.
2. I manufatti di sfioro, o scaricatori di piena, devono prevedere un adeguato sistema che consenta di:
 - a) regolare la portata da sottoporre a depurazione in funzione del bacino servito;
 - b) effettuare tutte le operazioni di manutenzione necessarie in totale sicurezza.

ART 16 Interruzione del Servizio

1. Il Gestore potrà previa autorizzazione dell'Ufficio d'ambito, limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella Pubblica Fognatura, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle Reti o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari per limitare i problemi di carattere igienico-sanitario.

ART 17 Modalità di allacciamento tra nuove reti e reti esistenti

1. L'allacciamento di nuovi tratti di rete alle reti esistenti deve avvenire in corrispondenza di una cameretta e nel rispetto delle disposizioni tecniche prescritte dal Gestore.

CAPO II AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA PREVISTO NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO

ART 18 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali

1. La richiesta di parere per l'ampliamento della Pubblica Fognatura deve essere presentata dal Gestore all'Ufficio d'ambito.
2. I documenti allegati devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf) + una copia in formato cartaceo.
3. Per l'ampliamento delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali, allacciati a Reti e Impianti esterni all'ATO il Gestore, attraverso l'Ufficio d'ambito, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito confinante titolare delle infrastrutture riceventi.
4. La richiesta di parere deve comprendere la documentazione ex D.Lgs.163/2006 relativa al livello di progettazione disponibile, integrata dai seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
 - b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
 - c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondarie) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
 - d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
 - e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
 - f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;
 - l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell' eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;
 - g) quadro economico dell'intervento;
 - h) capitolato descrittivo delle opere;
 - i) computo metrico;
 - j) copia dell'autorizzazione allo scarico per sfioratori o scaricatori di piena;
 - k) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

ART 19 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali

1. L'Ufficio d'ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia il proprio parere al Gestore.

ART 20 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di pubblica fognatura o di collettori intercomunali

1. Il Gestore, esecutore delle opere, acquisiti i necessari permessi e/o autorizzazioni da parte del Comune e/o dagli altri Enti competenti, comunica a mezzo fax all'Ufficio d'ambito,

-
-
- almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di ampliamento delle Reti di Pubblica Fognatura, le seguenti informazioni:
- a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax, contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.
 3. L'Ufficio d'ambito può disporre sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 21 Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblica Fognatura o di Collettori Intercomunali

1. Il Gestore, esecutore delle opere, provvede:
 - a) al collaudo delle opere realizzate;
 - b) all'aggiornamento della cartografia delle reti e delle infrastrutture realizzate secondo i criteri della DGR 21 novembre 2007 n.8/5900 e successive modifiche adottate dall'Ufficio d'ambito.

CAPO III AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA FOGNATURA MEDIANTE PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART 22 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito. Qualora la Pubblica Fognatura recapitasse ad un Impianto di Trattamento esterno all'ATO, deve essere acquisito il parere dell'Ufficio d'ambito confinante, titolare delle infrastrutture riceventi, attraverso l'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata in formato elettronico versione non modificabile (pdf) all'Ufficio d'ambito più una copia in formato cartaceo.
Dovrà essere presentata n. 1 copia a ciascun Ufficio d'ambito e ciascun Gestore interessato.

ART 23 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 24 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. La richiesta di parere per l'ampliamento, deve essere presentata all'Ufficio d'ambito.
2. I documenti allegati devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf) in duplice copia, (Ufficio d'ambito e Gestore), più una copia in formato cartaceo.
3. La richiesta di parere deve comprendere la documentazione ex D.Lgs.163/2006 s.m.i. e relativo Regolamento Attuativo, inerente il livello di progettazione disponibile, integrata dai seguenti documenti:
 - a) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della fognatura (Rete principale e secondaria), del punto di allacciamento al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
 - b) planimetria e disegni esecutivi delle stazioni di sollevamento con indicazione del principio di funzionamento, numero e portata delle pompe di sollevamento, sistemi di lavaggio, aerazione o miscelazione, ecc.;
 - c) profilo idraulico della Rete di Fognatura (principale e secondarie) con: dimensioni, materiali costruttivi, pendenze, etc.;
 - d) particolari costruttivi (piante e sezioni) del punto di immissione nel collettore e, per le reti miste, del manufatto di sfioro;
 - e) relazione idraulica che includa l'indicazione dei dati utilizzati per la determinazione delle portate e, per le reti miste, per la regolazione dello sfioratore;
 - f) relazione tecnica riportante:
 - la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento nel bacino da collegare con la nuova rete fognaria e quella prevista dal vigente strumento urbanistico;
 - la portata media, minima e massima giornaliera prevista in tempo asciutto e la portata in tempo di pioggia;

-
-
- l'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi;
 - il dimensionamento dell'eventuale vasca di accumulo;
 - la rappresentazione grafica e la quantificazione della superficie scolante;
- g) copia dell'autorizzazione allo scarico per sfioratori o scaricatori di piena;
- h) piano di manutenzione della fognatura con particolare riferimento alla pulizia degli scolmatori, alla gestione delle eventuali stazioni di sollevamento, alle verifiche ed ispezioni dei manufatti.

ART 25 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all' Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore, ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 26 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete mediante Convenzione, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni tecniche prescritte dall'Ufficio d'ambito e dal Gestore.
2. L' esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica all'Ufficio d'ambito ed al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile dei Lavori;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
3. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax, contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data presunta di ripresa lavori.
4. Il Gestore e l'Ufficio d'ambito possono disporre dei sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 27 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblica Fognatura realizzate mediante Convenzione con il Comune

1. Al termine dei lavori l'esecutore è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo delle opere assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
 - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera, in formato cartaceo ed elettronico;
 - b) rilievo delle reti e delle infrastrutture realizzate secondo i criteri della D.G.R. 21 novembre 2007 n.8/5900 e successive modifiche adottate dall'Ufficio d'ambito.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito ed al Comune l'esito dello stesso.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA

ART 28 Tipologie delle reti

1. Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
 - a) acque reflue domestiche;
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche;
 - c) acque meteoriche non contaminate;
 - d) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
 - e) acque reflue industriali;
 - f) acque reflue di raffreddamento.

ART 29 Caratteristiche delle condotte delle reti

1. Le tubazioni da impiegare per la costruzione delle reti devono avere le superfici interne lisce, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami, e devono essere realizzate preferibilmente in PVC, PEAD, Grès, Ghisa sferoidale o Acciaio Inox e/o Bitumato.
2. Sono vietati i tubi in cemento senza rivestimento interno.

ART 30 Criteri per la progettazione

1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.
2. Ogni tipologia di rete di cui all'ART 28 deve essere dotata di Camerette o Pozzetti di Ispezione e di un Pozzetto di Campionamento.
3. Le Camerette e i Pozzetti, devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l'agevole accesso e l'ispezionabilità.
4. Il Punto di Consegna dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
5. Le Reti di Fognatura Privata devono confluire nel Punto di Consegna Fognatura che è unico per ogni insediamento.
6. La realizzazione di più Punti di Consegna per l'allacciamento delle Reti di Fognatura Privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. Le Reti di Fognatura Privata devono:
 - a) seguire un tracciato rettilineo e se ubicati su strade e piazzali devono essere disposte ai bordi dell'asse stradale;
 - b) essere posizionate evitando sovrapposizioni con le altre reti tecnologiche (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e preferibilmente affiancate;
 - c) essere dotate di camerette di ispezione ad ogni cambio di direzione e/o ad ogni innesto di condotti diversi e/o almeno ogni 50 m., conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore;
 - d) essere dotate, qualora necessario, di vasche volano per la regimazione quantitativa degli scarichi di Acque Meteoriche nelle reti di Pubblica Fognatura al valore massimo di 20 litri/secondo per ettaro, o al valore individuato dal Gestore al fine di preservare la corretta funzionalità della Pubblica Fognatura;
 - e) essere dotate, qualora necessario, di vasche di raccolta delle Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m³ per ettaro di superficie scolante, provviste di un sistema di alimentazione che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto;
 - f) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 63, di vasche volano per la regimazione quali-quantitativa degli scarichi;
 - g) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 72, di auto campionatori secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;
 - h) essere dotate, qualora necessario ai sensi dell'ART 56, di sistemi di misura di portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore;

-
-
- i) avere cambi di direzione non superiori a 45°;
 - j) essere opportunamente dimensionate;
 - k) avere una pendenza adeguata al deflusso delle acque reflue immesse;
 - l) consentire l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità;
 - m) adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
8. Le Reti di Fognatura Privata non possono avere tubazioni che si immettono in altre con diametro di dimensioni minori.
 9. In caso di allacciamento alla Pubblica Fognatura di Reti di Fognatura Privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
 10. La progettazione di Reti di Fognatura Privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.

ART 31 Criteri per la progettazione delle reti dotate di impianti di sollevamento

1. Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla Pubblica Fognatura le Reti di Fognatura Privata attraverso una condotta a gravità, deve essere realizzato un impianto di sollevamento secondo il modello le specifiche tecniche individuate dal Gestore.
2. Le Reti di Fognatura Privata, in aggiunta ai criteri del precedente ART 30 , devono quindi prevedere:
 - a) un'idonea vasca d'accumulo;
 - b) adeguati sistemi di pompaggio;
 - c) una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti prevedendo l'interposizione di valvole di non ritorno;
 - d) un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento delle pompe;
 - e) un idoneo pozzetto di ispezione (pozzetto di calma) coincidente in questo caso con il Punto di Consegna Fognatura, che consenta l'allacciamento alla Pubblica Fognatura per gravità. In caso di impossibilità di realizzare il pozzetto di ispezione su area privata, lo stesso può essere realizzato su suolo pubblico previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART 32 Criteri per la progettazione delle Reti di Fognatura Bianca

1. Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non soggette ad essere contaminate, al fine di favorire il risparmio idrico, devono essere recuperate per usi compatibili.
2. Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale.
3. In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito ai precedenti comma 1. e 2., le acque meteoriche possono essere recapitate in Pubblica Fognatura, previo ottenimento del Permesso di Allacciamento.
4. Qualora l'insediamento risulti in zona servita da Pubblica Fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque bianche.
5. In caso di allacciamento alle reti di Pubblica Fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l'adozione di vasche volano, come previsto all'ART 30 comma 7 lettera d).
6. I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico devono essere realizzati nel rispetto dei Regolamenti Edilizi Comunali.

ART 33 Criteri per la progettazione delle reti di Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio

1. Le Acque di prima Pioggia e di Lavaggio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n.4/2006, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella Rete di Fognatura Nera o Mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. La separazione ed il trattamento delle acque di prima Pioggia e di Lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal Gestore.
3. Le reti delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

ART 34 Criteri per la progettazione delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile.

1. Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all'approvvigionamento idropotabile le Reti di Fognatura Privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell'Ufficio d'ambito. In particolare le Reti devono:
 - a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
 - b) essere realizzate evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento.
2. Al fine di garantire una migliore tenuta potrà essere realizzato un cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, gli eventuali pozzetti di ispezione dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta e facilitare le manutenzioni.
3. In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
4. Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
 - a) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione;
 - b) è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

ART 35 Criteri per la realizzazione delle reti

1. Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente (Reti di Fognatura Privata di Tipo Separato) e nel rispetto del progetto approvato dal Gestore.
2. La posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l'identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
3. Le condotte delle Reti di Fognatura Privata devono essere posate in modo che:
 - a) siano opportunamente protette contro i sovraccarichi e gli assestamenti del terreno;
 - b) sia garantita una regolare livelletta;
 - c) i giunti di chiusura siano a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza, e senza rilascio di esalazioni o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti;
 - d) i cambi di direzione e le diramazioni siano realizzati con pezzi speciali;
 - e) siano rispettati i criteri e le regole di buona tecnica;
 - f) i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengano con pezzi speciali o in cameretta.

ART 36 Realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti

1. Il Titolare del Permesso di Allacciamento comunica a mezzo fax o e-mail certificata all'Ufficio d'ambito e al Gestore almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di Fognatura Privata, le seguenti informazioni:

-
-
- a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) nominativo del Direttore Lavori;
 - d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite fax o e-mail certificata, entro le 24 ore successive.

ART 37 Sopralluogo tecnico

1. Durante l'esecuzione delle opere, l'Ufficio d'ambito e il Gestore possono eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla Pubblica Fognatura approvato.
2. Qualora siano accertate irregolarità, l'Ufficio d'ambito e il Gestore adottano i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso .

ART 38 Collaudo delle Reti ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idrico

1. Le Reti di Fognatura Privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.

21

ART 39 Verifica delle reti

1. L' Ufficio d'ambito ed il Gestore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle Reti di Fognatura Privata.
2. A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall'Ufficio d'ambito e dal Gestore devono essere assicurati l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
3. Il Titolare dell'Allacciamento è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con anticipo di 15 giorni, salvo casi di assoluta urgenza.
4. La conformità delle Reti di Fognatura Privata è verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell'autorizzazione allo scarico.
5. Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l'Ufficio d'Ambito ne richiederà l'adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all'applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.

TITOLO IV DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

ART 40 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura nelle zone servite

1. L'Ufficio d'ambito individua gli agglomerati e le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.
2. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Regionale. n.3/2006, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di Pubblica Fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.
3. Nelle zone non servite il Gestore procederà alla realizzazione delle reti di Pubblica Fognatura in base alla tempistica prevista dal Piano d'Ambito.
L'Ufficio d'ambito potrà modificare il programma degli interventi, qualora gli interessati provvedano ad anticipare i costi di realizzazione delle opere.
4. In caso di insediamenti non allacciati, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'Ufficio d'ambito attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).
5. Nel caso in cui la rete di Pubblica Fognatura non sia servita da un impianto di depurazione, ovvero qualora richiesto dal Gestore, dovrà essere prevista l'installazione di adeguata vasca Imhoff.

ART 41 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di Pubblica Fognatura

1. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di pubbliche fognature, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
2. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'Ufficio d'ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 42 Modalità di allacciamento

1. Gli immobili devono essere allacciati alla Pubblica Fognatura singolarmente.
2. Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili e gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche devono anche essere campionabili mediante apposito pozzetto di campionamento realizzato secondo il modello indicato dalle specifiche tecniche identificate dal Gestore.
3. L'allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche, sentito il parere del Gestore.
4. Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle Reti di Fognatura Nera o Mista.
5. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento Intercomunale o Interambito.
6. La condotta di allacciamento della Rete di Fognatura Privata, dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura, deve:
 - a) essere rettilinea;
 - b) avere una pendenza tale da assicurare lo scarico delle acque reflue a gravità;

-
-
- c) raggiungere la cameretta di ispezione esistente più vicina;
 - d) l'innesto del condotto di allacciamento nella cameretta deve avvenire ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione e non pregiudicare l'accesso alla cameretta stessa.
7. L'allacciamento diretto al condotto della Pubblica Fognatura può essere concesso dal Gestore per ragioni tecniche; in tal caso l' allacciamento deve avvenire sulla sommità della condotta. In caso di impossibilità, l'allacciamento dovrà essere effettuato secondo le specifiche disposte dal Gestore con il Permesso di Allacciamento.

ART 43 Richiesta di Permesso di Allacciamento

1. Il soggetto competente alla presentazione della domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento è il proprietario o l'amministrazione dello stabile.
2. La richiesta del Permesso di Allacciamento alla Pubblica Fognatura deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.----- ----) o presso gli Sportelli del Gestore.
3. La domanda deve essere presentata in formato cartaceo allegando la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e gli elaborati cartografici in n.2 copie. La domanda, gli elaborati cartografici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).
4. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
5. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione che, per quanto riguarda la Rete di Fognatura Privata, assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.

23

ART 44 Istruttoria di rilascio del Permesso di Allacciamento

1. La domanda per l'ottenimento del permesso di allacciamento ha la seguente istruttoria:
 - a) Il Gestore nomina il Responsabile del Procedimento e comunica il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda;
 - b) entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore rilascia il permesso di allacciamento.
2. Nel caso di richiesta incompleta o irregolare, il Gestore, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invita l'interessato a perfezionare la richiesta, comunicando che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.
3. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di allacciamento il Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di allacciamento.
4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione al richiedente nella motivazione del provvedimento di diniego del permesso di allacciamento.
6. Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore.

I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.
7. Al Permesso di Allacciamento viene allegata una copia di tutta la documentazione inoltrata con la Domanda di Allacciamento con il visto del Gestore.

ART 45 Richiesta del preventivo delle opere di Allacciamento

1. Per ottenere il preventivo di allacciamento alla Pubblica Fognatura, il Titolare del Permesso di Allacciamento deve presentare domanda al Gestore tramite l'apposito

modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.-----) o presso gli Sportelli del Gestore.

ART 46 Rilascio del preventivo delle opere di Allacciamento

1. Il Gestore provvede, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura eventualmente eseguendo anche, qualora necessario, un sopralluogo.
2. Il preventivo ha validità 60 giorni, trascorsi i quali dovrà esserne chiesto l'aggiornamento.

ART 47 Realizzazione delle opere di Allacciamento

1. Le opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura dal Punto di Consegna sono di competenza e responsabilità del Gestore o del Titolare dell'allacciamento su specifiche tecniche del Gestore.
2. L'esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:
 - a) all'accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell'allacciamento dal Punto di Consegna Fognatura alla Pubblica Fognatura;
 - b) al versamento al Gestore delle spese di allacciamento, comprensive, se ricadenti nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, delle spese per il collaudo delle reti;
 - c) al versamento al Gestore delle spese di collaudo, nel caso in cui i lavori di allacciamento alla rete di Pubblica Fognatura sono effettuati direttamente del privato.
3. Il Gestore, in seguito a quanto previsto al precedente comma 2., provvede:
 - a) entro i successivi 7 giorni:
 - alla verifica della conformità delle opere realizzate dal richiedente (fino al punto di consegna), con quanto previsto dal Permesso di Allacciamento;
 - a richiedere al Comune il permesso di taglio strada e l'autorizzazione per l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - b) entro i successivi 7 giorni dal rilascio dei permessi da parte del Comune all'esecuzione dei lavori di allacciamento.
4. Al termine dei lavori, entro i successivi 14 giorni, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento, il Certificato di Regolare Esecuzione.
5. Nel caso di allacciamento effettuato dal privato, entro 14 giorni successivi al termine dei lavori, il Gestore rilascia al Titolare del Permesso di Allacciamento il Certificato di collaudo.

ART 48 Verifica delle opere di Allacciamento

1. Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti necessari per verificare che le opere di allacciamento siano corrispondenti alla planimetria allegata al Permesso di Allacciamento rilasciato.

ART 49 Collaudo delle reti ricadenti nelle zone di rispetto di fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile

1. Nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, entro 45 giorni dal ricevimento del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di allacciamento, il Gestore provvede al collaudo delle reti e degli impianti realizzati.
2. Copia del certificato di collaudo viene inviata al Titolare dell'Allacciamento.

ART 50 Validità del Permesso di Allacciamento

1. Il Permesso di Allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:
 - a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
 - b) modifiche alla Rete di Fognatura Privata;
 - c) modifiche alla Rete di Pubblica Fognatura;
 - d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all'allacciamento realizzato.

ART 51 Cambio di titolarità del Permesso di Allacciamento

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) del Regolamento Regionale n.3/2006, il cambiamento nella titolarità del Permesso di Allacciamento deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.-----) o presso gli Sportelli del Gestore.

ART 52 Modifiche alla Rete di Fognatura Privata

1. Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento, prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.-----) o presso gli Sportelli del Gestore.

ART 53 Adeguamento delle Reti di Pubblica Fognatura

1. In caso di interventi per l'adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle reti di Pubblica Fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all'esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al Punto di Consegna senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.
2. Il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l'obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ufficio d'ambito e provvedere alla regolarizzazione del Permesso di Allacciamento, mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.-----) o presso gli Sportelli del Gestore.
3. Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.

ART 54 Disattivazione degli Allacciamenti esistenti

1. Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico convogliante acque reflue industriali, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente, il Titolare dell'Allacciamento deve inoltrare domanda al Gestore mediante l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.-----) o presso gli Sportelli del Gestore.
2. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, a sigillare l'immissione nella Pubblica Fognatura ed a comunicare l'avvenuta disattivazione dell'allacciamento all'Ufficio d'ambito unitamente alla richiesta pervenuta.
3. La riattivazione di un allacciamento comporta la presentazione di una nuova domanda di allacciamento ai sensi dell'ART 43 .

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

CAPO I CRITERI GENERALI

ART 55 Scarichi ammessi

1. Nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:
 - a) acque reflue domestiche (art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 s.m.i. e R.R. 24 marzo 2006 n.3);
 - b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 24 marzo 2006 n.3);
 - c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale adottati dall'Ufficio d'ambito, disponibili sui siti internet della Provincia ([www.-----](#)) e del Gestore ([www.-----](#));
 - d) acque di prima pioggia e di lavaggio (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite di accettabilità per l'impianto di depurazione finale adottati dall'Ufficio d'ambito, disponibili sui siti internet della Provincia ([www.-----](#)) e del Gestore ([www.-----](#));
 - e) acque di raffreddamento diretto, che rispettano i valori limite di accettabilità per l'Impianto di Depurazione finale adottati dall'Ufficio d'ambito, disponibili sui siti internet della Provincia ([www.-----](#)) e del Gestore ([www.-----](#));
 - f) I limiti per lo scarico in Pubblica Fognatura, di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'Ufficio d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
3. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del R.R. 3/2006, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti, sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. di seguito indicate:
 - a. se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
 - b. se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.
4. I valori limite stabiliti al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell'impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell'adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

ART 56 Tipologie di richieste concernenti l'Autorizzazione allo Scarico

1. Le tipologie di richiesta concernenti l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi delle autorizzazioni, aggiornamenti dei contenuti delle vigenti autorizzazioni.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b. insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione o comunque a significative modifiche del ciclo produttivo, da cui derivi uno scarico avente

-
-
- caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- c. incremento della quantità di acqua scaricata e/o peggioramento della qualità dello scarico, riferibili ad incrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
3. Le autorizzazioni in rinnovo sono quelle richieste un anno prima della scadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, ossia decorsi 3 dei 4 anni autorizzati, per le quali non siano intervenute variazioni di cui al successivo comma 4.
 4. Gli aggiornamenti dei contenuti delle autorizzazioni precedentemente rilasciate sono relative a:
 - a. modificazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui non derivi uno scarico con caratteristiche qualitative o quantitative diverse;
 - c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni.
 5. Qualora la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sia contestuale alla necessità di richiedere un aggiornamento dell'autorizzazione stessa, ricompreso tra quelli di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo contiene le informazioni relative all'aggiornamento richiamato. Il rinnovo dell'autorizzazione nella fattispecie è rilasciato in base all'aggiornamento intervenuto.
 6. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate previo parere del Gestore.
 7. Le autorizzazioni in rinnovo sono rilasciate previo parere del Gestore. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni non rilasciate dall'Ufficio d'ambito, devono essere corredate di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.
 8. Le richieste di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'ambito devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. nel caso di cui al comma 4, lettera a) (voltura dell'autorizzazione), comunicazione della variazione intervenuta;
 - b. nel caso di cui al comma 4, lettera b), comunicazione dei mutamenti intervenuti;
 - c. nel caso di cui al comma 4, lettera c), comunicazione della variazione qualitativa/quantitativa dello scarico e delle sue cause.
 9. La prima richiesta di aggiornamento dei contenuti delle autorizzazioni non rilasciate dall'Ufficio d'ambito, oltre a quanto indicato al comma 8, deve essere corredata di copia di tutti i documenti presenti nell'autorizzazione vigente.
 10. Le richieste di aggiornamento non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione, ma all'aggiornamento degli atti e della documentazione inerente all'autorizzazione vigente e al conseguente rilascio della presa d'atto dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.
 11. Per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione è rilasciata o rinnovata previo parere anche dell'ARPA.

ART 57 Procedura per l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico e della Dichiarazione di Assimilazione

1. L'avvio dell'istruttoria è comunicata al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico dal responsabile del procedimento.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico ha la seguente istruttoria:

- a. l'Ufficio d'ambito, nominato il Responsabile del Procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda di autorizzazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento, e richiede il parere del Gestore e, nel caso di cui all' ART 56 comma 11 dell'ARPA.
 - b. entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore invia il parere all'Ufficio d'ambito;
 - c. l'Ufficio d'ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia l'autorizzazione allo scarico entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda. L'atto viene trasmesso al richiedente, una copia al Gestore e una all'ARPA.
3. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio d'ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di autorizzazione.
 4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
 5. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione, inviato al richiedente e in copia al Gestore e all'ARPA.
 6. L'istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche ha la seguente istruttoria:
 - a. l'Ufficio d'ambito, nominato il Responsabile del Procedimento e comunicato il nominativo al soggetto che ha presentato l'istanza di assimilazione, verifica la completezza della documentazione, richiede le eventuali integrazioni, con comunicazione della sospensione del procedimento;
 - b. l'Ufficio d'ambito, effettuato l'esame della documentazione, rilascia la dichiarazione/presa d'atto di assimilazione alle acque reflue domestiche entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'atto viene trasmesso al richiedente, una copia al Gestore e una all'ARPA.
 7. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della dichiarazione/presa d'atto di assimilazione, l'Ufficio d'ambito, prima della formale adozione del provvedimento negativo, segue la procedura indicata ai precedenti commi 3, 4 e 5.

ART 58 Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere che il Gestore deve rilasciare per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. portata media giornaliera o portata massima accettati nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue industriali;
 - b. indicazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato dalla rete fognaria, ove presente, o dell'assenza dell'impianto;
 - c. valutazione della compatibilità della portata dello scarico di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane;
 - d. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
 - e. valutazione delle eventuali caratteristiche tecniche dell'allacciamento;
 - f. valutazione del posizionamento e dell'adeguatezza del pozzetto di campionamento dello scarico.

ART 59 Scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Ai sensi dell' art.108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto stesso e nei cui scarichi sia

accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.

2. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima Tabella, l'Autorizzazione stabilisce la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell' Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'Ufficio d'ambito, in sede di rilascio dell'Autorizzazione, fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela di cui all'art. 121 del Decreto stesso, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi del citato art. 101.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito può richiedere che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Qualora, come nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di Autorizzazione l'Ufficio d'ambito riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 del medesimo Allegato 5, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

5. L'Ufficio d'ambito può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
6. Fermo restando quanto previsto dall' ART 55 comma 5 del presente Regolamento, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma precedente, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. L'Ufficio d'ambito, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma precedente.

ART 60 Immissioni vietate

1. Non è ammessa l'immissione nella Pubblica Fognatura di:
 - a) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali;
 - b) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori;
 - c) acque meteoriche non contaminate. Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque meteoriche;
 - d) acque di raffreddamento indiretto: Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque di raffreddamento indiretto.

ART 61 Sversamenti accidentali

1. Qualora si verificano eventi accidentali che implicano lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l'Autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:
 - a) adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto;
 - b) dare immediata comunicazione al Gestore, all'ARPA, all'Ufficio d'ambito.

ART 62 Misura del volume scaricato in Pubblica Fognatura

1. L'Utente che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d'acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:
 - a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
 - b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
 - c) a trasmettere al Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
 - d) a consentire al Gestore la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
 - e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
 - f) a comunicare al Gestore, prima dell'inizio dell'attività di prelievo:
 - il tipo di contatore installato;
 - la marca;
 - la matricola;
 - il numero di cifre;
 - il diametro della tubazione di presa;
 - g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
 - h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail o fax al Gestore, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.
2. Nel caso di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore o su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante.

ART 63 Vasche volano e regimazione degli scarichi

1. In fase di domanda di Autorizzazione allo Scarico o di Rinnovo dell'Autorizzazione, l'Ufficio d'ambito, su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l'insediamento e alla relativa superficie scolante, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l'afflusso delle acque reflue all'impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l'adozione di vasche volano.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. La vasca volano dovrà avere le caratteristiche previste dalle specifiche tecniche indicate dal Gestore.

ART 64 Oneri di istruttoria

1. Come riportato dall'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le spese per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del decreto sono a

carico del richiedente. L'Ufficio d'ambito determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare all'Ufficio d'ambito quale condizione di procedibilità della domanda. Il richiedente è tenuto inoltre a versare le spese sostenute dal Gestore e dall'ARPA sulla base di relativi tariffari.

2. Alla presentazione della domanda di autorizzazione devono essere allegati alla documentazione le ricevute dei versamenti effettuati.
3. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente Regolamento. L'Ufficio d'ambito o gli altri Enti che partecipano alle procedure istruttorie verificano l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio delle autorizzazioni.
4. La rinuncia all'autorizzazione prima della conclusione del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio non dà diritto al rimborso delle somme versate ai sensi dei commi precedenti e alle altre somme dovute per eventuali ulteriori accertamenti tecnici compiuti. I costi complessivi sostenuti per l'istruttoria delle domande sono comunque dovuti anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione o rinuncia da parte del richiedente.
5. Alle disposizioni del presente articolo è soggetta l'istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 3/2006.

ART 65 Anticipo delle quote di tariffa relativa ai servizi di fognatura e Depurazione

31

1. Prima del rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico, il Titolare della domanda è tenuto a versare al Gestore una somma quale anticipo delle spese relative ai servizi di Fognatura e Depurazione sostenute dal Gestore stesso.
2. L'importo dell' anticipo è calcolato in relazione alla tipologia dell'insediamento, secondo i criteri definiti dal Gestore ed approvati dall'Ufficio d'ambito. Tale somma potrà essere rideterminata in occasione del rinnovo dell'autorizzazione.
3. L'anticipo, non fruttifero di interessi, potrà essere versato in contanti o prestatato mediante polizza fidejussoria o assicurativa. La restituzione sarà effettuata alla cessazione dello scarico.
4. Il Gestore e l' Ufficio d'ambito potranno incamerare liberamente tutta o in parte la somma anticipata, nel caso di danni alla rete di collettamento, agli impianti ed ai processi di depurazione causati o derivanti dal mancato rispetto delle leggi o del presente regolamento da parte del Titolare dello Scarico, così pure nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute per i servizi di collettamento e depurazione.
5. Prima di incamerare la somma del deposito cauzionale, il Gestore e l' Ufficio d'ambito contesteranno gli addebiti al Titolare dello Scarico, il quale potrà presentare, entro il termine stabilito, le proprie osservazioni.
6. In caso di cessazione del rapporto di utenza l'anticipo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile.
7. L'anticipo non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

ART 66 Attivazione degli scarichi

1. Lo scarico può essere attivato solo successivamente:
 - a) alla realizzazione delle opere di allacciamento alla Pubblica Fognatura ed al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Gestore;
 - b) al rilascio del certificato di collaudo delle reti e infrastrutture ricadenti nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti per approvvigionamento idropotabile;
 - c) al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura da parte dell'Ufficio d'ambito;
 - d) al rilascio della Dichiarazione di assimilabilità da parte dell'Ufficio d'ambito;
 - e) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte dell'Autorità competente.

ART 67 Trattamento di rifiuti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue

1. Gli impianti presso i quali è possibile effettuare il trattamento di rifiuti ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e le tipologie di rifiuti dei quali è autorizzato il trattamento, sono disponibili sui siti internet della Provincia (www.-----) e del Gestore (www -----).

CAPO II CONTROLLO DEGLI SCARICHI

ART 68 Programmi di controllo

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'art.128, comma 1, del D.Lgs.152/2006 s.m.i., l'Ufficio d'ambito definisce, in collaborazione con ARPA, un programma di controllo degli scarichi. Tale programma comprende anche le linee di indirizzo per il suo svolgimento.
2. L'Ufficio d'ambito è responsabile dell'attuazione del programma.

ART 69 Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere ispezionabili ed accessibili per il campionamento da parte degli organi tecnici preposti al controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che è effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria. Un diverso posizionamento del punto di campionamento è prescritto dall'Ufficio d'ambito allo scopo di evitare che i valori limite di emissione degli scarichi o i valori dei parametri fissati per l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche siano conseguiti mediante diluizione.
2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto Decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. L'Ufficio d'ambito, in attuazione del programma dei controlli, effettua le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
A tale scopo, con l'adozione di specifico atto, l'Ufficio d'ambito individua le persone incaricate di tali attività.

ART 70 Obblighi del Titolare dello scarico

1. Il Titolare dello Scarico ha l'obbligo di:
 - a) consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
 - b) rendere in qualsiasi momento accessibili le Camerette di Ispezione ed il Pozzetto di Campionamento;
 - c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
2. In caso di assenza, il Titolare dell'Autorizzazione è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.

ART 71 Verifica del rispetto dei limiti allo scarico

1. Il Gestore, in attuazione delle disposizioni dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., tenuto conto del programma di cui al precedente ART 68 , organizza un adeguato controllo degli scarichi, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, al fine di verificare il permanere delle condizioni che:
 - a) hanno generato l'Autorizzazione allo Scarico in Pubblica Fognatura;
 - b) hanno generato il rilascio della Dichiarazione di Assimilabilità ai sensi dell'art.35 del R.R. n.3/2006.

-
-
2. Qualora i controlli di cui al comma 1. accertassero il superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione allo scarico o dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione, il Gestore ne dà comunicazione all'Ufficio d'ambito entro 24 ore.
 3. In questi casi i costi dei controlli saranno posti a carico del Titolare dello Scarico.
 4. Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dall'Autorizzazione, il Titolare dello Scarico, entro i termini stabiliti dall' Ufficio d'ambito, ai sensi dell'ART 121 , deve adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall' Autorizzazione. Nel predetto periodo, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni disposte dall'Ufficio d'ambito.
 5. Ripristinate le condizioni previste dall'Autorizzazione allo Scarico, il Titolare dell'Autorizzazione, entro 24 ore, deve richiedere al Gestore il ricontrollo del rispetto dei limiti allo scarico.
 6. Il Gestore, entro 24 ore dalla richiesta del Titolare dell'Autorizzazione, procede agli accertamenti di cui al comma 4.
 7. I costi delle analisi di ricontrollo sono a carico del Titolare dell'Autorizzazione allo Scarico.
 8. Nei casi di superamento dei limiti che hanno consentito il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione, salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, lo scarico deve essere immediatamente sospeso.

ART 72 Controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose

1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'autorizzazione può prescrivere, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del Titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'Ufficio d'ambito, del Gestore e dell'ARPA per un periodo non inferiore a quattro anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
2. In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1, del D.gs. 152/2006 s.m.i., ARPA effettua le misurazioni occorrenti alle valutazioni finalizzate all'espressione del parere di competenza.

CAPO III ACQUE REFLUE DOMESTICHE

ART 73 Classificazione

1. Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni.
2. In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue derivanti dalle attività elencate nell' allegato "A" del Regolamento Regionale n.3/2006:
 - a) laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza; lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
 - b) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - c) attività alberghiere e di ristorazione.

ART 74 Obligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 40 del presente Regolamento.

ART 75 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in Pubblica Fognatura non necessitano di autorizzazione e sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. n. 3/2006.

ART 76 Scarichi di acque reflue domestiche in presenza di scarichi di acque reflue industriali

1. In conformità a quanto previsto all'art. 20 del R.R. 3/2006, qualora l'insediamento da cui provengono le acque reflue domestiche comprenda unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue industriali da immettere nella Pubblica Fognatura, il Titolare dell'Allacciamento ne dà comunicazione all'Ufficio d'ambito.
2. La comunicazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Provincia (www.-----), sul sito internet del Gestore (www.-----) e presso gli Sportelli del Gestore.
3. La comunicazione deve essere trasmessa in n. 1 copia in carta semplice all'Ufficio d'ambito.
4. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi catastali delle unità immobiliari dalle quali derivano le acque reflue industriali;
 - b) una descrizione sommaria delle medesime, con indicazione del volume occupato da ciascuna di esse nel contesto dell'insediamento;
 - c) i dati anagrafici o societari dei soggetti terzi che ne hanno il possesso o la disponibilità ed il relativo recapito per quanto riguarda le attività;
 - d) gli estremi delle autorizzazioni allo scarico.

ART 77 Attivazione di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche da insediamenti da cui provengono acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a), del R.R. n.3/2006, qualora negli insediamenti da cui provengono scarichi di acque reflue domestiche, si intendano avviare attività dalle quali derivino acque reflue assimilate, il Titolare del Permesso di Allacciamento, con un preavviso di 1 mese, deve inoltrare l'istanza di cui all' ART 80 del presente Regolamento.
2. Lo scarico può essere attivato solo in seguito al rilascio della Dichiarazione di Assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.

CAPO IV ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART 78 Classificazione

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadro di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) provenienti da attività termali.
2. In attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dell'art. 5, comma 2, del R.R. 3/2006 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tabella 1 dell'Allegato B al Regolamento 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
3. La valutazione di assimilazione, ai sensi dell'art.5, comma 4, del R.R. n.3/2006, viene effettuata senza necessità di eseguire accertamenti analitici, qualora risulti un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore ai 20 mc per le seguenti tipologie di attività,
 - a) campeggi, colonie;
 - b) depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali;
 - c) grandi magazzini senza laboratori chimici e fisici inclusi;
 - d) impianti sportivi;
 - e) stabilimenti balneari;
 - f) piscine private;
 - g) lavanderie a umido;
 - h) orti botanici;
 - i) giardini zoologici;
 - j) servizi self-service.

35

ART 79 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 40 del presente Regolamento.

ART 80 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 4, e dell' art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue assimilate domestiche in Pubblica Fognatura sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal R.R. n. 3/2006.

ART 81 Assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. L'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche può essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta, in relazione alle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione stessa, richiamate all'ART 78 .
2. Per le acque reflue di cui all'ART 78 comma 1, deve essere presentata una comunicazione attestante la presenza dei requisiti di provenienza, nonché le informazioni necessarie alla verifica degli altri requisiti che implicano l' assimilazione, così come previsto dall'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..

3. Per le acque reflue di cui all'ART 78 comma 2, deve essere presentata una richiesta finalizzata al rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche. La richiesta contiene in particolare i dati e le informazioni necessari alla verifica dei requisiti previsti dal R.R. 3/2006.

ART 82 Comunicazione/Richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Il soggetto competente alla presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche è il Titolare/Legale Rappresentante dell'attività.
2. La comunicazione/richiesta di assimilazione alle acque reflue domestiche deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Provincia (www.-----), sul sito internet del Gestore (www.-----) e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
3. La comunicazione/richiesta di assimilazione deve essere trasmessa in n. 1 copia in carta bollata all'Ufficio d'ambito o allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
4. La domanda, gli eventuali elaborati tecnici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere firmati dal Titolare.
6. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

ART 83 Procedura per l'istruttoria

1. Si richiama quanto stabilito all'ART 57 .

ART 84 Rilascio della Dichiarazione di Assimilazione

1. L'Ufficio d'ambito, previo accertamento del versamento dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria richieste, rilascia la dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di assimilazione e invia l'atto al richiedente, una copia al Gestore ed una all'ARPA.

ART 85 Validità della Dichiarazione di Assimilazione

1. Lo scarico di acque reflue assimilate in Pubblica Fognatura è autorizzato sino a quando permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio della Dichiarazione di Assimilazione da parte dell'Ufficio d'ambito.
2. Qualora, nell'ambito degli accertamenti intesi a verificare il permanere delle condizioni di assimilabilità, si riscontri il superamento dei valori limite di cui alla tabella 1 - allegato B) del R.R. n.3/2006, la Dichiarazione di Assimilazione rilasciata dall'Ufficio d'ambito perde efficacia.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2., salvo diverse determinazioni dell'Ufficio d'ambito, lo scarico in fognatura deve essere immediatamente interrotto.
4. In caso di cessazione dello scarico, il Titolare deve darne comunicazione scritta, mediante il modello disponibile sul sito internet della Provincia (www.-----), sul sito internet del Gestore (www.-----), presso gli Sportelli del Gestore e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, all'Ufficio d'ambito che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli effetti della Dichiarazione di assimilazione. La presa d'atto è comunicata dall'Ufficio d'ambito all'ARPA, al Gestore ed al titolare dello scarico.

ART 86 Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in presenza di scarichi di acque reflue industriali

1. In conformità a quanto previsto all'art. 20 del R.R. 3/2006, qualora l'insediamento da cui provengono le acque reflue assimilate alle domestiche comprenda unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue industriali da immettere nella Pubblica Fognatura, il Titolare dell'Allacciamento ne dà comunicazione all'Ufficio d'ambito secondo le modalità previste dall' ART 76

CAPO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

ART 87 Classificazione

1. Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ART 88 Richiesta di Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nella rete di Pubblica Fognatura è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
2. La domanda di Autorizzazione e la relazione tecnica, fatto salvo il caso di scarichi provenienti dalle attività soggette alla disciplina del D.Lgs. 59/2005, per i quali è previsto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Provincia (www.-----), sul sito internet del Gestore (www.-----), presso gli Sportelli del Gestore e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
3. La domanda di Autorizzazione di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, deve obbligatoriamente documentare la presenza delle sostanze in argomento.
4. La domanda deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito o allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, in formato cartaceo allegando la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e gli elaborati cartografici in n.3 copie. La domanda, gli elaborati cartografici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).
5. La domanda di Autorizzazione, in relazione alla tipologia di richiesta, deve essere effettuata in conformità a quanto segue:
 - a. per la nuova Autorizzazione e per il rinnovo dell'Autorizzazione: modulo domanda più 1 marca da bollo del valore in corso più relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'apposito modello di domanda) più ricevute dei versamenti delle spese di istruttoria;
 - b. per l'aggiornamento dei contenuti delle Autorizzazioni: modulo domanda in carta semplice più relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'apposito modello di domanda) più ricevute dei versamenti delle spese di istruttoria.
6. Prima del rilascio della Autorizzazione allo Scarico dovranno essere presentati all'Ufficio d'ambito le ricevute dei versamenti stessi, indirizzati al Gestore e all'ARPA.
7. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, che, per quanto riguarda l'eventuale adeguamento della Rete di Fognatura Privata, assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.
8. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
9. Ove uno o più stabilimenti conferiscano le acque reflue provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, Titolare dello Scarico finale, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello Scarico finale o al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
10. Nel caso in cui l'insediamento comprenda unità immobiliari dalle quali derivano acque reflue assimilate, dovrà essere presentata istanza di assimilazione di cui all'ART 82

11. L'Autorizzazione allo Scarico è unica per le Acque Reflue Industriali e per le Acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, pertanto:

- a) Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque reflue industriali, devono essere autorizzati anche gli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, la domanda è riferita alla situazione complessiva degli scarichi;
- b) per gli edifici o le installazioni già in possesso dell'Autorizzazione allo scarico delle relative Acque Reflue Industriali, l'attivazione di scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio comporta il rilascio di una nuova Autorizzazione.

ART 89 Rilascio dell' Autorizzazione allo Scarico

1. L'Ufficio d'ambito rilascia l'Autorizzazione allo Scarico e la presa d'atto dell'aggiornamento dell'Autorizzazione vigente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della domanda e invia l'atto al richiedente, una copia al Gestore e una all'ARPA.

ART 90 Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione allo Scarico stabilisce:
- a) il quantitativo di acque reflue industriali scaricate in Pubblica Fognatura;
 - b) i valori limite di emissione dello scarico;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano conformi alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

39

ART 91 Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale

1. L' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sostituisce l'Autorizzazione allo Scarico e individua il punto di campionamento.
2. Ai fini del rilascio del parere di competenza deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito la seguente documentazione:
- a) in caso di sole acque reflue industriali, la documentazione prevista dal modello di cui all'ART 88 ;
 - b) in caso di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, la documentazione prevista dal modello di cui all' ART 88 comma 1, lettera a).

ART 92 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali nelle Pubbliche Fognature devono essere autorizzati dall'Ufficio d'ambito prima della loro attivazione.

ART 93 Validità dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente
2. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta all'Ufficio d'ambito, mediante il modello disponibile sul sito internet della Provincia (www.-----), sul sito internet del Gestore (www.-----), presso gli Sportelli del Gestore e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli

effetti dell'Autorizzazione. La presa d'atto in argomento è comunicata dall'Ufficio d'ambito all'ARPA, al Gestore e al Titolare dello scarico.

ART 94 Diffida, sospensione e revoca dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., qualora nell'ambito dei controlli si accerti il mancato rispetto dei valori limite previsti dall'Autorizzazione allo scarico e/o l'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ART 125, si procede come segue:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze o ripristinato il rispetto dei valori limite;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5., comporterà l'immediata revoca dell'Autorizzazione qualora sia accertata l'impossibilità del rispetto dei predetti limiti.

ART 95 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 56 del Regolamento.

ART 96 Impianti di pretrattamento

1. In presenza di reflui industriali non compatibili con i limiti ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti pretrattamenti e processi depurativi particolari prima della loro confluenza nello scarico generale al fine di rispettare i limiti qualitativi per lo scarico
2. L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore ed all'Ufficio d'ambito.
4. In relazione a specifiche situazioni, il Gestore può prescrivere l'adozione di particolari cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione.

ART 97 Messa a punto funzionale dei sistemi di pretrattamento

1. L'Ufficio d'ambito, sentito il Gestore e, nel caso di cui all'ART 56 11, l'ARPA, nel rilasciare l'Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue industriali può assegnare, per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento, un periodo di tempo che non deve superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico.
2. Con l'Autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, comprensiva delle procedure di sicurezza e di emergenza; tale disciplina fissa i valori limite di emissione da rispettare, nel periodo indicato, fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3 per lo scarico in rete fognaria.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di Autorizzazione contiene la motivata richiesta di assegnazione di un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei sistemi di

trattamento e la relazione tecnica allegata alla domanda deve descrivere la prevista fase di avvio.

CAPO VI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

ART 98 Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate tutte le definizioni riportate all'art.2 del R.R. n.4/2006, ed in particolare:
 - a) "acque di prima pioggia": quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - b) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
 - c) "acque di seconda pioggia": la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
 - d) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche del R.R. n.4/2006;
 - e) "acque di lavaggio": le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
2. Le acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alle disposizioni del presente Regolamento sono quelle che provengono da:
 - a) superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - industria petrolifera;
 - industrie chimiche;
 - trattamento e rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie;
 - b) superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - d) superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs n.152/2006 s.m.i..
3. Ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.R. n.4/2006 e della D.G.R della Regione Lombardia n.8/2772 del 21 giugno 2006, le acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni dell'ART 99 sono quelle che provengono dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici elencate al precedente comma 2 lettere a) e b) qualora ne sia accertato l'inquinamento.

ART 99 Obbligo di allacciamento alla Pubblica Fognatura

1. Ai sensi dell'art.7 del R.R. n.4/2006, le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate prioritariamente nella rete di Pubblica Fognatura di tipo mista o nera, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione.
2. In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l'obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore intercomunale delle acque di Prima e di Seconda Pioggia.

ART 100 Richiesta di Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nella rete di Pubblica Fognatura è rilasciata al Titolare dell'attività da cui origina lo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
2. La domanda di Autorizzazione e la relazione tecnica, fatto salvo il caso di scarichi provenienti dalle attività soggette alla disciplina del D.Lgs. 152/2006, per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, devono essere compilate utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet della Provincia, sul sito internet del Gestore, presso gli Sportelli del Gestore e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza.
3. La domanda di Autorizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio d'ambito o allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, in formato cartaceo allegando la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e gli elaborati cartografici in n.3 copie. La domanda, gli elaborati cartografici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).
4. La domanda di Autorizzazione, in relazione alla tipologia di richiesta, deve essere effettuata in conformità a quanto segue:
 - a. per la nuova Autorizzazione e per il rinnovo dell'Autorizzazione: modulo domanda più 1 marca da bollo del valore in corso più relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'apposito modello di domanda) più ricevute dei versamenti delle spese di istruttoria;
 - b. per l'aggiornamento dei contenuti delle Autorizzazioni: modulo domanda in carta semplice più relazione tecnica e documenti previsti (specificati nell'apposito modello di domanda) più ricevute dei versamenti delle spese di istruttoria.
5. Prima del rilascio della Autorizzazione allo Scarico dovranno essere presentati all'Ufficio d'ambito le ricevute dei versamenti stessi, indirizzati al Gestore e all'ARPA.
6. La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal Titolare e da un Tecnico abilitato all'esercizio della libera professione che, per quanto riguarda l'eventuale adeguamento della Rete di Fognatura Privata, assume anche le funzioni di Direttore dei Lavori.
7. L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica comporta l'automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
8. Qualora, contestualmente agli scarichi delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio, debbano essere autorizzati anche scarichi di acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.

ART 101 Rilascio di Autorizzazione allo Scarico

1. L'Ufficio d'ambito rilascia l'Autorizzazione allo Scarico e la presa d'atto dell'aggiornamento dell'Autorizzazione vigente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della domanda e invia l'atto al richiedente, una copia al Gestore e una all'ARPA.

ART 102 Autorizzazione allo Scarico

1. L'Autorizzazione allo Scarico stabilisce:
 - a) il quantitativo di acque di prima pioggia e di lavaggio scaricate in Pubblica Fognatura;

-
-
- b) i valori limite di emissione dello scarico;
 - c) le modalità di scarico ovvero i pretrattamenti necessari;
 - d) le modalità ed i criteri per la misura dei volumi scaricati, anche ai fini tariffari;
 - e) le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano conformi alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART 103 Richiesta di parere in caso di Autorizzazione Integrata Ambientale

1. L' Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, sostituisce l' Autorizzazione allo Scarico.
2. Ai fini del rilascio del parere di competenza deve essere inoltrata all' Ufficio d'ambito la documentazione prevista dal modello di cui all'ART 100 .

ART 104 Attivazione degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., gli scarichi nelle Pubbliche Fognature di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne devono essere autorizzati dall'Ufficio d'ambito prima della loro attivazione.

ART 105 Validità dell'Autorizzazione allo scarico

1. Ai sensi dell'art.12 del R.R. n.4/2006, l'autorizzazione allo scarico di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne è valida per 4 (quattro) anni dal momento del rilascio.
2. Un anno prima della scadenza dell'Autorizzazione allo Scarico deve esserne richiesto il rinnovo.
3. La richiesta deve essere inoltrata secondo le modalità stabilite dall'ART 102 .
4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal comma 2.
5. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare dello scarico deve darne comunicazione scritta all'Ufficio d'ambito, mediante il modello disponibile sul sito internet della Provincia, sul sito internet del Gestore, presso gli Sportelli del Gestore e presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza, che provvede alla presa d'atto della cessata produzione degli effetti dell'Autorizzazione. La presa d'atto in argomento è comunicata dall'Ufficio d'ambito all'ARPA, al Gestore ed al Titolare dello scarico.

ART 106 Diffida, sospensione e revoca dell'Autorizzazione allo Scarico

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 94 del Regolamento.

ART 107 Mutamenti nella situazione degli scarichi

1. Si richiama quanto previsto dall'ART 95 .

ART 108 Impianti di pretrattamento

1. In merito agli impianti di pretrattamento si richiama quanto stabilito dall' ART 96 .
2. In conformità all'art. 9, comma 4, lettera a) del R.R. 4/2006, la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale, tiene conto del caso in cui l'Autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione.

ART 109 Disposizioni per lo smaltimento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio delle aree esterne

1. Le acque di Prima Pioggia e di Lavaggio devono essere obbligatoriamente separate ed accumulate in apposita vasca volano ad esclusione automatica, per essere successivamente scaricate ad evento meteorologico esaurito.
2. L'Ufficio d'ambito ha facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, possono essere sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento in continuo, progettati sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici, fermo restando i valori limite di accettabilità adottati dall'Ufficio d'ambito.

ART 110 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento

1. Tutte le superfici scolanti che danno luogo ad acque di Prima Pioggia e di Lavaggio contaminate devono essere impermeabili.
2. In tutti gli edifici ed insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
3. In particolare, sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

ART 111 Disposizioni particolari per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del R.R. n.4/2006, i soggetti responsabili delle attività di cui all'ART 98 , possono chiedere di non essere assoggettati alle disposizioni che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di Prima Pioggia e di Lavaggio.

ART 112 Campionamenti e accertamenti

1. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei, ferma restando la possibilità per l'Autorità cui compete il controllo di eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche dello scarico.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

ART 113 Disposizioni tariffarie a carico delle utenze allacciate alla rete di acquedotto

1. Ai sensi dell'art.155 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. , le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - a) in caso di acque reflue domestiche e assimilate domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita;
 - b) per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate sulla base del principio "chi inquina paga".

ART 114 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che si approvvigionano con fonti autonome

1. Ai fini del calcolo della tariffa, in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:
 - a) prelevato dalla fonte autonoma;
 - b) quantificato dal misuratore di portata allo scarico se previsto nell'Autorizzazione allo Scarico.

45

ART 115 Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto

1. Qualora si verifichi una perdita nelle tubazioni di distribuzione dell'acqua potabile a valle del contatore, l'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione .
2. La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, sulla base del consumo medio dell'utenza nel corrispondente periodo degli ultimi tre anni.
3. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore tramite apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore e presso gli Sportelli del Gestore allegando:
 - a) documentazione fotografica;
 - b) fattura dell'intervento di riparazione.
4. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.
5. Al fine di promuovere la verifica periodica degli impianti e il risparmio idrico, la procedura di cui al presente articolo si applica, esclusivamente, una sola volta nel periodo di vigenza del contratto tra l'Ufficio d'ambito ed il Gestore.

ART 116 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica

1. Al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.
2. L'installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.
3. Le acque scaricate in Pubblica Fognatura, provenienti dalle reti alimentate con acque meteoriche di recupero destinate ad usi domestici e assimilati (es. per l'alimentazione delle cassette di scarico dei w.c., per operazioni di lavaggio) sono esenti dal pagamento della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.

ART 117 Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale

1. Per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di Prima Pioggia e di Lavaggio, la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate.
2. In funzione delle caratteristiche qualitative dello scarico la tariffa viene determinata come segue:
 - a) qualora, a seguito di pretrattamenti di depurazione, i reflui immessi in fognatura rispettino i limiti della tab.3, allegato 5, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla tariffa di fognatura e depurazione si applica una riduzione percentuale stabilita dall'Ufficio d'ambito in sede di autorizzazione allo scarico e correlata al tipo di trattamento effettuato;
 - b) nel caso i reflui immessi in fognatura superino i limiti della tab.3, allegato 5, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla tariffa fognatura e depurazione si applica una maggiorazione percentuale stabilita dall'Ufficio d'ambito in sede di autorizzazione allo scarico e correlata alla concentrazione degli inquinanti delle acque di scarico immesse.
3. Il superamento dei limiti autorizzati, accertato con idoneo campionamento allo scarico, effettuato dal Gestore in contraddittorio con l'Utente, o dall'ARPA, comporta l'applicazione delle penali previste dalla delibera di approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I Riferimenti normativi e tipologie di illecito

ART 118 Aspetti generali e norme di riferimento

1. La disciplina relativa alle sanzioni amministrative e penali previste in materia di scarichi di acque reflue e di acque di prima pioggia nella rete fognaria è contenuta negli articoli 133 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Ai sensi del combinato disposto della L.R. 90/83 e s.m.i. e dell'art. 54, comma 5, della L.R. 26/2003, per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria, qualora ricorrano le fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compete all'Ufficio d'ambito l'attività sanzionatoria nonché l'introito dei relativi proventi.

ART 119 Illeciti amministrativi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli illeciti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue industriali e di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a) violazioni dei valori limite di emissione;
 - b) violazioni del regime autorizzatorio.
2. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera a) del primo comma rientra la fattispecie dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con cui è punita, salvo che il fatto costituisca reato, l'effettuazione di uno scarico superante i valori limite di emissione richiamati agli articoli 107 e 108 del Decreto stesso.
3. Nella categoria di illeciti amministrativi di cui alla lettera b), del primo comma, rientrano le fattispecie di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 120 Illeciti penali. Rinvio

1. La disciplina degli illeciti penali per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio nella rete fognaria è contenuta all'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART 121 Inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo Scarico, l'Ufficio d'ambito, su segnalazione dei soggetti preposti al controllo, procede, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Capo II Il procedimento sanzionatorio amministrativo

ART 122 Accertamento dell'illecito amministrativo

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dall'Ufficio d'ambito e dall'ARPA, ferma restando la competenza degli altri organi abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento dei suddetti illeciti.
2. Qualora possibile, la violazione è contestata immediatamente al trasgressore e accertata mediante processo verbale, redatto dall'agente accertatore e sottoscritto, per ricevuta, dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. In mancanza della contestazione

immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro 90 (novanta) giorni dall'accertamento.

3. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si applicano le disposizioni della Legge 890/1982 e s.m.i..

ART 123 Fase istruttoria

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione degli scritti e/o delle richieste da parte dell'interessato) gli interessati possono far pervenire all'Ufficio d'ambito scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dalla medesima.
2. L'Ufficio d'ambito esamina gli scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

ART 124 Provvedimento finale

1. Qualora ritenga fondato l'accertamento, l'Ufficio d'ambito determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, al responsabile della violazione e alle persone obbligate solidamente.
2. Nell'ordinanza di ingiunzione sono indicate:
 - a) le modalità di pagamento;
 - b) l'avvertenza che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute;
 - c) il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
3. L'ordinanza di ingiunzione può essere notificata dall'Ufficio d'ambito all'interessato secondo le modalità di cui alla Legge 890/1982 e s.m.i..
4. Il pagamento deve essere effettuato all'ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica di detto provvedimento. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Ufficio d'ambito procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.
5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è esperibile il giudizio di opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della Legge 689/1981 e s.m.i.. L'opposizione non sospende, di regola, l'esecuzione del provvedimento.
6. Qualora ritenga non fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l'obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione delle sanzioni, l'Ufficio d'ambito emette ordinanza motivata di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati e trasmettendone copia integrale all'organo verbalizzante.

Capo III Le sanzioni amministrative

ART 125 Le sanzioni amministrative

1. Con riferimento al Titolo V, Capo I, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di superamento dei valori limiti di emissione stabiliti dall'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 3.000 (tremila) a Euro 30.000 (trentamila);
 - b) ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da Impianti Pubblici di depurazione, in assenza di Autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'Autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 6.000 (seimila) a Euro 60.000 (sessantamila);
in caso di edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da Euro 600 (seicento) a Euro 3.000 (tremila);
 - c) ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'Autorizzazione allo Scarico, si applica la sanzione amministrativa da Euro 1.500 (millecinquecento) a Euro 15.000 (quindicimila).
2. Alle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e richiamate nel presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i..

49

ART 126 Criteri di determinazione delle sanzioni

1. L'Ufficio d'ambito procede alla determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito, dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione od omissione);
 - b) dell'opera svolta dall'agente per attenuare o per eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - c) dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a carico del trasgressore.
2. Nel caso di superamento dei limiti allo scarico prescritti nell'autorizzazione, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione allo scostamento dalle previsioni di legge, tenuto conto della qualità del corpo recettore e degli usi cui lo stesso è destinato.
3. Nel caso di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, non comportanti il mancato rispetto dei limiti allo scarico, l'Ufficio d'ambito valuta l'entità della violazione in relazione all'entità del danneggiamento all'ambiente e/o del pericolo per la salute pubblica e/o del danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio derivante dalla violazione stessa.
4. Nei casi in cui non vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni lievi e di non grave entità), si applica una sanzione:
 - a) da 1 a 1,5 volte il minimo edittale per violazioni di entità particolarmente lieve;
 - b) da 1,5 a 2 volte il minimo edittale per violazioni di non grave entità.
5. Nei casi in cui vi sia stato danneggiamento all'ambiente o pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria o degli impianti di trattamento al suo servizio (violazioni di grave entità e gravissime), si applica una sanzione:
 - a) pari a 3 volte il minimo edittale per le violazioni di grave entità;
 - b) aumentata fino al massimo in casi di particolare gravità.

ART 127 Circostanze aggravanti e attenuanti

1. La sanzione amministrativa può essere fissata nella misura maggiore prevista sulla base dei criteri dell'articolo precedente, qualora siano state commesse dal trasgressore nel

-
-
- triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.
2. Qualora il trasgressore abbia adottato con tempestività misure idonee ad eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e a ripristinare lo stato precedente, la sanzione amministrativa è ridotta del 20%.
 3. La sanzione è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima dell'ordinanza ingiunzione, ha riparato interamente il danno.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 128 Responsabilità per interruzioni del servizio e reflussi

1. Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione dovute a causa di forza maggiore .
2. Il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all'interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, qualora non siano stati adottati gli idonei accorgimenti tecnici di cui all'ART 30 comma 7, m) ovvero qualora gli stessi non risultino perfettamente funzionanti.

ART 129 Responsabilità e risarcimento per danni

1. Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
2. In particolare, i Titolari degli Allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata.

ART 130 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dalla Provincia, è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione.
2. Il Regolamento entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione della Convenzione con il Gestore.
3. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.